

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 22

Adunanza 21 maggio 2002

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI PONT CANAVESE - VARIANTE PARZIALE N. 6 AL P.R.G.C. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITA'.

Protocollo: 584 - 110944/2002

Sotto la presidenza della prof. MERCEDES BRESSO si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: GIUSEPPE GAMBA, LUIGI RIVALTA, ANTONIO BUZZIGOLI, LUCIANO PONZETTI, GIOVANNI OLIVA, GIUSEPPINA DE SANTIS, MARIA PIA BRUNATO, VALTER GIULIANO, SILVANA ACCOSSATO, BARBARA TIBALDI, ALESSANDRA SPERANZA, ELENA FERRO e con la partecipazione del Segretario Generale EDOARDO SORTINO.

Sono assenti gli Assessori FRANCO CAMPIA e MARCO BELLION.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione dell'Assessore Rivalta.

Premesso che la strumentazione urbanistica del Comune di Pont Canavese risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 30-23338 del 08/03/1993 e della prima Variante Generale del P.R.G.C., approvata con deliberazione G.R. n. 39-25224 del 05/08/1998;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 8 del 26/03/2002, la Variante Parziale n. 6 al suddetto P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;
- ha trasmesso alla Provincia, in data 12/04/2002, gli atti per il pronunciamento di compatibilità previsto dal citato settimo comma;

considerato che al Comune di Pont Canavese sono rispondenti i seguenti dati socio-economici e territoriali:

- popolazione: 3.831 abitanti (al 1997);
- superficie territoriale di 1.932 ettari in territorio montano, dei quali: 171 con pendenze inferiori ai 5°; 325 con pendenze tra i 5° e i 20°; 1.436 con pendenze superiori ai 20°;
- risulta compreso nel Circondario Ivrea, Sub-ambito "*Comunità Montana Valli Orco e Soana*", in base al quale sono applicabili gli Indirizzi di coordinamento sovracomunale,

- previsti all'art. 15.3.1 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.), di cui l'Amministrazione Provinciale propugna l'attuazione;
- individuato dal Piano Territoriale Regionale come centro storico di *"media rilevanza regionale"*;
 - insediamenti residenziali: non risulta compreso nei sistemi di diffusione urbana individuati dal P.T.C. (art. 9.2.2.);
 - infrastrutture viarie: è attraversato dalla ex S.S. n. 460 (ora di competenza provinciale) e dalle Strade Provinciali n. 46 e 47;
 - il P.T.C. propone una nuova bretella tra la ex statale n. 460 e la Strada Provinciale n. 47;
 - assetto idrogeologico del territorio:
 - è attraversato dai Torrenti Orco e Soana, il cui corso è compreso nell'elenco di cui all'art. 20 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale Regionale;
 - è altresì interessato dalle seguenti acque pubbliche: Rio Alpette, Rio Truffa e Rio Verdassa;
 - circa 9 ettari del territorio sono interessati movimenti gravitativi (frane attive areali);
 - il *"Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico"* (P.A.I.), adottato dall'Autorità di Bacino del fiume Po con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18/2001, evidenzia nel territorio comunale la presenza di un'area *"a rischio idrogeologico molto elevato"* (ZONA I), di areali di frane e di conoidi;
 - tutela ambientale: una parte del territorio rientra nel Biotopo Comunitario-Direttiva 92/43/CEE "HABITAT" BC 10046 *"Prascondù"*;
- per ulteriori dati informativi si vedano le "schede comunali" allegate al P.T.C.;

preso atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a variare il P.R.G.C. vigente così come emergono dalla deliberazione di C.C. n. 8/2002 di adozione;

rilevato che la variante in oggetto riguarda ;

dichiarato che per quanto attiene:

- il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 621-71253/1999 del 28/04/1999 ai sensi dell'art. 7 della L.R. 56/77 e attualmente all'esame della Regione, la variante in esame non presenta incompatibilità;
- i progetti sovracomunali approvati, non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, nè con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

tenuto conto che la responsabilità per il rispetto dei requisiti di Variante Parziale, così come precisati dal settimo comma sopra citato, ricade solamente sull'Amministrazione Comunale;

preso atto che nella deliberazione comunale non compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune.

Tale dichiarazione dovrà essere espressamente riportata nella deliberazione di approvazione;

Considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 26/05/2002;

vista l'istruttoria predisposta dal Servizio Urbanistica, datata 10/05/2002;

dato atto che con separato provvedimento vengono avanzate delle osservazioni e proposte con le quali:

- si rileva, dalla Relazione Tecnica Esplicativa adottata con la deliberazione C.C. n. 8, del 26/03/2002, che la Variante in esame incrementa la capacità insediativa residenziale, utilizzando volumetrie ridotte con la precedente Variante n. 3 e si fa osservare che la presente Variante assume le caratteristiche di Variante Strutturale;
- si rileva altresì che la Variante Parziale proposta, che si compone solo di elaborati tecnici (non elencati nella deliberazione C.C. n. 8/2002) "di progetto", non risponde ai requisiti formali che debbono avere gli atti urbanistici e non consente di comprendere in modo pieno ed inequivoco il contenuto e le finalità della variante stessa;
- si ricorda che ai sensi di quanto dispone la deliberazione della Giunta Regionale 6 agosto 2001, n. 31-3749: "*Adempimenti regionali conseguenti l'approvazione del Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI). Procedure per l'espressione del parere Regionale sul quadro di dissesto contenuto nei PRGC, sottoposti a verifica di compatibilità idraulica ed idrogeologica. Precisazioni tecniche sulle opere di difesa delle aree inserite in classe IIIb, ai sensi della Circ. P.G.R.: n. 7/Lap dell'08.05.1996.*", il Comune di Pont Canavese non compare nell'elenco dei Comuni esonerati dall'obbligo di adeguare il Piano Regolatore vigente al PAI, approvato con D.P.C.M. del 24/05/01;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**Con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale
D E L I B E R A**

1. di dichiarare, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 così come modificato con L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, che il Progetto preliminare della Variante parziale n. 6 al P.R.G.C. del Comune di Pont Canavese, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 26/03/2002, non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 621-71253/1999 del 28/04/1999 ai sensi dell'art. 7 della L.R. 56/77, e con i progetti sovracomunali approvati;
2. di trasmettere al Comune di Pont Canavese la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.

Il Segretario Generale
f.to E. Sortino

Il Presidente della Provincia
f.to M. Bresso